



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

EQ - VALUTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGIO - TUTELA ACQUE - SUE E SUAP - MOBILITA' URBANA E VIABILITA' - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 11 DEL 12/10/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGOMBERO DEL MANTO NEVOSO.
DECORRENZA: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO. **TERMINE:**
31 MARZO 2027

IL SINDACO

- o Considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza;
- o Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire il verificarsi di criticità ovvero di eventuali incidenti;
- o Preso atto della necessità di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente durante le attività di sgombero del manto nevoso dalla rete viaria cittadina;
- o Vista la Legge 689/1981;
- o Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- o Visti gli artt. 7bis - 50 - 54 - 107 - 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- o Visti gli artt. 4 - 16 -17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- o Visti gli artt. 6 e 6bis della Legge 125/2008 e s.m.i.;
- o Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Lungo tutti i tratti stradali di competenza comunale interessati dalle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte

le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;

Per i motivi in premessa esposti, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sino a tutto il **31 Marzo 2027**, tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private, i titolari di attività produttive/commerciali e ogni altro soggetto che ne abbia titolo, al verificarsi di eventi nevosi, sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui ai seguenti punti:

1. E' fatto obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi non idonei i quali, a causa delle basse temperature, possano generare la formazione di ghiaccio;
2. Gli accessi carrabili, i balconi e i davanzali di competenza privata dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivanti dallo scioglimento della neve medesima.
3. Analogamente a quanto riportato al precedente punto 2 i proprietari o gli amministratori di condominio dovranno provvedere a rimuovere immediatamente i ghiaccioli formati a seguito dello stillicidio di cornicioni, gronde, canaline, pluviali, balconi, terrazze o in genere da sporgenze ed aggetti; dovranno altresì essere immediatamente rimossi i blocchi di neve e/o ghiaccio aggettanti oltre la linea di gronda dei tetti, dei balconi, dei terrazzi o altre sporgenze o aggetti al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, mezzi e/o cose che al momento dovessero risultare presenti negli spazi sottostanti;
4. I proprietari o gli amministratori degli immobili sono tenuti ad assicurarsi che il manto di neve caduta non determini in alcun modo nocimento alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di copertura; l'eventuale scarico della neve sul suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo benestare dell'Amministrazione Comunale e comunque effettuato con tutte le cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità;
5. In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica la neve proveniente dallo sgombero di proprietà private;
6. Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico: i Parchi Cittadini (in particolare quelli dell'Isola Carolina, di Villa Braila e dell'ex Linificio), ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area/proprietà comunale ritenuta non idonea al transito pedonale/veicolare;
7. Sulle strade comunali vige l'obbligo di munire i veicoli di catene ovvero di gomme da neve in caso di presenza al suolo di manto nevoso avente consistenza pari o superiore a 20 cm.;
8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia; analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

I N V I T A

- o I cittadini ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni e gronde caricati da cospicui strati di neve se non strettamente necessario; analogamente viene comunque

posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l'incolumità personale.

- o) Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà (larghezza minima m. 1.50 al fine di consentire il transito di pedoni e/o disabili in carrozzina) e nel caso di gelate provvedere anche allo spargimento di sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali);

La presente Ordinanza riveste a tutti gli effetti di Legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in essa contenute.

Dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati il competente Comando della Polizia Locale nonché le restanti forze di Polizia di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dell'art. 70 comma 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale, con sede in 00161 ROMA - Via Nomentana 2, ed al Comune di Lodi presso la sede di P.za Mercato, 5 - 26900 LODI,

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale